

proposta di legge n. 28

a iniziativa del Consigliere Rapa

presentata in data 26 gennaio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Signori consiglieri,

la presente proposta prevede la modifica della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 18. Lo scopo della modifica è quello di introdurre tra i requisiti dei richiedenti abitazioni di edilizia residenziale pubblica quello della residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni.

Le ragioni che ci portano a sostenere la necessità di questo intervento sono diverse:

- l'applicazione di un concetto di cittadinanza più completo ed equo che premi chi effettivamente fa parte di una comunità e ne contribuisce allo sviluppo e alla prosperità economica da un periodo maggiore di tempo;
- l'allineamento della nostra legislazione a

quella delle altre Regioni che dal 2003 in poi hanno modificato in tal senso le loro leggi regionali sull'edilizia pubblica: Friuli Venezia Giulia (l.r. 6/2003), Liguria (l.r. 10/2004), Lombardia (l.r. 7/2005), Piemonte (l.r. 3/2010), Umbria (l.r. 15/2012), Valle d'Aosta (3/2013), Toscana (l.r. 41/2015) ed Emilia Romagna (deliberazione assembleare n. 15 del 9 giugno 2015);

- seguire l'indicazione della Corte Costituzionale che con la sentenza 168/2014 è intervenuta sull'argomento indicando che un requisito temporale di residenza risponde a un: "legittimo scopo (...) che è quello di stabilire un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l'ente competente alla sua erogazione, onde preservare l'equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale".

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è aggiunta la seguente:

“e bis) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni.”.